

Disposizioni urgenti per la città di Genova, per la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, per il lavoro e per le altre emergenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri del 15 agosto 2018, con la quale è stato dichiarato, a norma del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza in conseguenza del crollo di un tratto del viadotto Polcèvera dell'autostrada A10, nel comune di Genova, noto come ponte Morandi, avvenuto nella mattinata del 14 agosto 2018;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri del 18 agosto 2018, con la quale è stato integrato lo stanziamento delle risorse di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 15 agosto 2018;

VISTA l'ordinanza di protezione civile n. 539 del 20 agosto 2018, recante "primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza dell'emergenza determinatasi a seguito del crollo di un tratto del viadotto Polcèvera dell'autostrada A10, nel Comune di Genova, noto come Ponte Morandi, avvenuto nella mattinata del 14 agosto 2018";

TENUTO CONTO della necessità di garantire la prosecuzione degli interventi urgenti relativi al ricovero, alla sistemazione temporanea e alla concessione dei contributi di autonoma sistemazione a favore della popolazione colpita dall'evento, nonché per le attività di demolizione del viadotto e di realizzazione di infrastrutture necessarie ad assicurare la viabilità nel Comune di Genova e nelle relative aree portuali, in termini di continuità rispetto alle iniziative intraprese dal Commissario delegato nominato con ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 539 del 20 agosto 2018;

CONSIDERATO che l'evento ha provocato, tra l'altro, l'evacuazione di nuclei familiari dalle proprie abitazioni, gravi danneggiamenti alle infrastrutture stradali e ferroviarie tali da prefigurare il collasso del sistema trasportistico della città di Genova e della Regione Liguria e conseguentemente dei traffici portuali, la forzata interruzione delle attività economiche e produttive che avevano sede nelle zone colpite dall'evento;

CONSIDERATA la straordinaria necessità ed urgenza di intraprendere ogni occorrente iniziativa volta al ripristino delle normali condizioni di vita della popolazione colpita dall'evento, assicurando idonei interventi di natura fiscale, anche finalizzati alla concessione di contributi per la ricostruzione degli immobili distrutti o danneggiati a seguito dell'evento, nonché il ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di rete, accelerando e semplificando le procedure per l'affidamento di lavori, forniture e servizi in relazione alle esigenze del contesto emergenziale che impongono il ricorso a poteri straordinari in deroga alla normativa vigente;

CONSIDERATA l'esigenza di stabilire misure di carattere economico-finanziario per sostenere la ripresa delle attività economiche negativamente incise dall'evento, creando condizioni favorevoli a sostegno delle attività d'impresa;

CONSIDERATA l'urgenza di provvedere alla immediata pianificazione degli interventi volti alla ricostruzione delle infrastrutture di collegamento, nonché alla programmazione delle attività di logistica e di riqualificazione urbana comunque connesse al contesto

emergenziale, mediante la predisposizione di un apposito Piano, comprendente anche le misure di sostegno alla ripresa economica e al sostegno a favore del Comune di Genova;

CONSIDERATA la necessità di apprestare misure strutturali al fine di garantire la sicurezza delle infrastrutture ferroviarie, autostradali e stradali nazionali, prevedendo l'istituzione di un apposito organismo cui affidare specifici compiti di vigilanza e controllo, anche implementando, a tale scopo, le dotazioni organiche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

RITENUTO necessario a tal fine costituire anche uno specifico archivio informatico per monitorare, tra l'altro, lo stato di conservazione e manutenzione delle opere pubbliche nazionali;

RITENUTO necessario ed urgente operare il monitoraggio dinamico di quelle infrastrutture stradali e autostradali che presentano condizioni di criticità, mediante l'utilizzo di apparati per il controllo strumentale costante delle condizioni di sicurezza;

RITENUTO necessario dettare specifiche disposizioni riguardanti la sicurezza delle infrastrutture stradali e le competenze dell'Autorità di regolazione dei trasporti;

RITENUTO necessario stabilire misure per il trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese in crisi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri

EMANA

il seguente decreto-legge:

CAPO I

Interventi urgenti per Genova

ART. 1

(Commissario straordinario per la ricostruzione, il sostegno e la ripresa economica del territorio del Comune di Genova)

ART. 2

(Criteri e modalità generali per la concessione di contributi per la ricostruzione privata)

1. Ai soggetti che alla data del 14 agosto 2018, risultavano proprietari, ovvero ai titolari di diritto reale o personale di godimento delle unità immobiliari danneggiate, distrutte ovvero oggetto di ordinanze di sgombrò in seguito all'evento è riconosciuta,

fino al 31 dicembre 2018 ed indipendentemente dalla concessione di alloggi sostitutivi, una somma giornaliera pari ad un trecentocinquataseiesimo dell'importo del canone annuo di locazione quale risultante dagli accordi territoriali tra organizzazioni maggiormente rappresentative della proprietà edilizia e degli inquilini ai sensi dell'articoli 2, comma 3, della legge n. 431 del 98.

2. Lo Stato è surrogato, nei limiti delle somme erogate ai sensi del comma 1, nei diritti dei beneficiari nei confronti dei responsabili dell'evento, ai sensi dell'articolo 1203, primo comma, n. 5 del codice civile.

ART. 3

(Misure in materia fiscale)

1. I redditi dei fabbricati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero adottate a seguito del crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, noto come Ponte Morandi, verificatosi in data 14 agosto 2018, nel seguito del presente decreto definito come "evento", non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società. I fabbricati di cui al primo periodo sono, altresì, esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal tributo per i servizi indivisibili di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dalla prima rata in scadenza successiva all'evento di cui all'articolo 1. Con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 2018, sono stabiliti, i criteri e le modalità per il rimborso al comune di Genova del minor gettito connesso all'esenzione di cui al precedente periodo.
2. Per i soggetti privati, proprietari di immobili o residenti o domiciliati o che hanno sede o unità locali nell'area circostante all'evento che abbiano subito danni verificati con perizia asseverata, i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti connessi al crollo, di qualsiasi natura e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive per le persone fisiche e giuridiche. Agli oneri di cui al presente comma, si provvede entro il limite di spesa di per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 a valere sulle risorse del Fondo per la riduzione della pressione fiscale istituito dall'articolo 1, commi da 431 a 434, della legge n.143 del 2013 come da ultimo modificata dall'articolo 1, comma 1069, della legge n. 205 del 2017. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinate le modalità attuative del suddetto fondo entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
3. Le persone fisiche proprietarie di immobili o residenti o domiciliate e le persone fisiche o giuridiche che hanno sede legale o operativa nella "zona rossa" delimitata

con ordinanze sindacali adottate a seguito dell'evento, sono esentate dal pagamento dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro per le istanze, i contratti e i documenti presentati alla pubblica amministrazione fino al 31 dicembre 2020 in conseguenza dell'evento.

4. Fatto salvo l'adempimento degli obblighi dichiarativi di legge, non sono soggetti, a far data dal 14 agosto 2018, all'imposta di successione né alle imposte e tasse ipotecarie e catastali né all'imposta di registro o di bollo gli immobili demoliti o dichiarati inagibili a seguito dell'evento.
5. I termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché per le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali, destinate ai soggetti residenti o che hanno sede o unità locali nelle aree oggetto di ordinanza sindacale di sgombero sono sospesi dal 14 agosto 2018 fino al 31 dicembre 2019.
6. Fatto salvo l'accertamento delle relative responsabilità da parte dell'autorità giudiziaria, per le persone fisiche o giuridiche proprietarie, residenti o domiciliate o che hanno sede legale o operativa nei fabbricati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero l'evento di cui al comma 1 è da considerarsi causa di forza maggiore ai sensi dell'articolo 1218 del codice civile anche ai fini dell'applicazione della normativa bancaria e delle segnalazioni delle banche alla Centrale dei rischi. La presente disposizione si applica esclusivamente ai rapporti tra le parti del contratto.

ART. 4

(Sostegno a favore delle imprese danneggiate in conseguenza dell'evento)

3. Alle imprese aventi sede operativa all'interno della zona xx che nel periodo dal 14 agosto 2018 al 30 settembre 2018 hanno subito un decremento del fatturato rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2017 è riconosciuta, a domanda, una somma pari al 100 per cento del predetto decremento e nel limite massimo di euro xx. Il decremento di fatturato può essere dimostrato mediante dichiarazione dall'interessato ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, accompagnata dall'estratto autentico delle pertinenti scritture contabili attinenti ai periodi di riferimento.
4. Lo Stato è surrogato, nei limiti della somma erogata ai sensi del comma uno, nei diritti dei beneficiari nei confronti dei responsabili dell'evento, ai sensi dell'articolo 1203, primo comma, n. 5 del codice civile.

ART. 5

(Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale e di autotrasporto)

1. Al fine di garantire, in via d'urgenza, idonee misure a sostegno del trasporto pubblico locale, favorendo strutturalmente la mobilità cittadina e regionale, sono stanziati a favore della Regione Liguria risorse straordinarie nella misura di:
 - a) euro 5.000.000,00 per l'effettuazione di servizi di trasporto aggiuntivi per fronteggiare le criticità trasportistiche conseguenti all'evento;
 - b) euro 5.000.000,00, per le annualità 2019 e 2020, per l'efficientamento dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale già attivati;
 - c) euro 500.000,00 per garantire l'integrazione tariffaria tra le diverse modalità di trasporto nell'area metropolitana di Genova.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede a valere sulle risorse del Fondo Nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del Trasporto Pubblico Locale, istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che viene incrementato dell'importo di euro 10.500.000,00 per l'esercizio finanziario 2019 e di euro 5.000.000,00 per l'esercizio finanziario 2020.
3. Al fine di consentire il ristoro delle maggiori spese affrontate dagli autotrasportatori in conseguenza dell'evento, consistenti nella forzata percorrenza di tratti autostradali aggiuntivi rispetto ai normali percorsi e nelle difficoltà logistiche dipendenti dall'ingresso e dall'uscita delle aree urbane e portuali, è costituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un apposito fondo su cui confluiscono per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020, euro 5.000.000,00, a valere sui fondi di cui all'art. 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per l'erogazione a favore degli autotrasportatori delle risorse del Fondo.
4. Per gli enti di governo di cui alla legge della Regione Liguria 7 novembre 2013, n. 33, all'articolo 27, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole "30 settembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2019".

ART. 6

(Ottimizzazione dei flussi veicolari logistici nel porto di Genova)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sovrintende alla progettazione e alla realizzazione, con carattere di urgenza, di infrastrutture ad alta automazione, di sistemi informatici e delle relative opere accessorie per garantire l'ottimizzazione dei flussi veicolari logistici in ingresso e in uscita dal porto di Genova, ivi compresa la realizzazione del varco di ingresso di Ponente. Per la realizzazione delle suddette attività il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esercita i poteri necessari, anche di natura espropriativa per pubblica utilità, per l'immediata realizzazione del sistema informatico e delle relative infrastrutture accessorie.
2. Per far fronte alle esigenze di carattere operativo e logistico in ambito portuale derivanti dall'evento, alla Direzione marittima – Capitaneria di porto di Genova è assegnata la somma di euro 1.250.000,00 per provvedere, in via d'urgenza, all'impiego del personale proveniente dagli altri comandi periferici del Corpo secondo il principio di prossimità, all'acquisto dei mezzi ritenuti necessari per

ottimizzare i flussi di traffico portuale, all'efficientamento delle strutture logistiche presenti in ambito portuale.

3. Agli oneri derivanti dall'esecuzione delle attività di cui al comma 1, pari ad euro 8.000.000,00 per l'anno 2018, euro 15.000.000,00 per l'anno 2019, ed euro 7.000.000,00 per l'anno 2020, si provvede mediante Agli oneri derivanti dal comma 2, pari ad euro 375.000,00 per l'anno 2018, e pari ad euro 875.000,00, per l'anno 2019, si provvede mediante

ART. 7

(Zona logistica semplificata – Porto e retroporto di Genova)

1. Ai fini del superamento dell'emergenza conseguente all'evento e per favorire la ripresa delle attività economiche colpite, direttamente o indirettamente, dall'evento, è istituita, ai sensi dell'articolo 1, comma 62, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la "Zona Logistica Semplificata – Porto e Retroporto di Genova" comprendente i territori portuali e retroportuali del Comune di Genova, fino a includere i retroporti di Rivalta Scrivia, Alessandria, Piacenza, Castellazzo Bormida, Ovada Belforte, Milano, Padova, Dinazzo, Rubiera e Melzo
2. Alle imprese che operano nella Zona Logistica Semplificata – Porto e Retroporto di Genova si applicano le procedure semplificate di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

ART. 8

(Istituzione della zona franca urbana nel Comune di Genova per il sostegno alle imprese colpite dall'evento)

1. Nel Comune di Genova è istituita in via d'urgenza la zona franca urbana ai sensi dell'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Le imprese che hanno la sede principale o una sede operativa all'interno della zona franca di cui al comma 1, e che hanno subito a causa dell'evento una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento nel periodo dal 14 agosto 2018 al 30 settembre 2018, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2017, possono beneficiare, in relazione ai redditi e al valore della produzione netta derivanti dalla prosecuzione dell'attività nel Comune di Genova, delle seguenti agevolazioni:
 - a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dall'attività d'impresa svolta nella zona franca di cui al comma 1 fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000 euro riferito al reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca;

- b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1 nel limite di euro 200.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;
 - c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca di cui al comma 1, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica;
 - d) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente. L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca urbana.
- 3. Le esenzioni di cui al comma 2 spettano, altresì, alle imprese che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2019.
 - 4. Le esenzioni di cui ai commi 2 e 3 sono concesse per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per quello successivo.
 - 5. Agli oneri di cui al comma 2, fino a un massimo di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018 e 2019 si provvede a valere sulle risorse del Fondo per la riduzione della pressione fiscale istituito dall'articolo 1, commi da 431 a 434, della legge 23 dicembre 2013, n. 147, come da ultimo modificata dall'articolo 1, comma 1069, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
 - 6. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*».
 - 7. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 dell'11 luglio 2013, recante le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

ART. 9

(Incremento gettito IVA nei porti ricompresi nell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale)

- 1. Al fine di contenere gli effetti negativi che l'evento ha prodotto sulle attività dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, in termini di riduzione delle operazioni commerciali e dei servizi portuali, la quota di riparto

del gettito IVA riconosciuto ai porti ricadenti nell'ambito della Autorità di sistema portuale stessa, viene stabilita nella misura del tre per cento del gettito complessivo generato annualmente dai porti stessi, in deroga a quanto previsto dall'art 18-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84.

ART.10

(Norne in materia di giustizia amministrativa e difesa erariale)

1. Nei giudizi che riguardano le procedure di progettazione, approvazione, e realizzazione delle opere ed infrastrutture e relative attività di espropriazione, occupazione e asservimento, poste in essere dal Commissario ai sensi degli articolisi applica l'articolo 125 del Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
2. Il commissario si avvale del patrocinio dell'avvocatura dello Stato ai sensi dell'art 1 del Regio Decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

CAPO II

Sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti

ART.10

(Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali)

1. A decorrere dal 1° dicembre 2018 è istituita l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, di seguito ANSFISA o Agenzia, con sede in Roma presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con possibilità di articolazioni territoriali. L'Agenzia ha il compito di garantire la sicurezza del sistema ferroviario nazionale e delle infrastrutture stradali e autostradali.
2. A decorrere dalla data di cui al comma 1, l'Agenzia Nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF) di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 agosto 2007 n. 162 è soppressa e l'esercizio delle relative funzioni è attribuito all'ANSFISA, che succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi al predetto ente e acquisisce le relative risorse umane, strumentali e finanziarie. L'ANSFISA ha autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha poteri di indirizzo e controllo strategico, che esercita secondo le modalità previste nel presente decreto.
3. Con riferimento al settore ferroviario, l'Agenzia svolge i compiti e le funzioni per essa previsti dal decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162 di recepimento delle Direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE ed ha competenza per l'intero sistema ferroviario nazionale, secondo quanto previsto agli articoli 2 e 3, lettera a), e fatto salvo quanto previsto all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 162/2007. Per le infrastrutture

transfrontaliere specializzate i compiti di Autorità preposta alla sicurezza di cui al Capo IV della direttiva 2004/49/CE sono affidati a seguito di apposite convenzioni internazionali, all'Agenzia, all'Autorità per la sicurezza ferroviaria del Paese limitrofo o ad apposito organismo binazionale. L'Agenzia svolge anche i compiti di regolamentazione tecnica di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162.

4. Con riferimento alla sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali, oltre all'esercizio delle funzioni già disciplinate dal decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35 e fermi restando i compiti e le responsabilità dei soggetti gestori, l'Agenzia, anche avvalendosi degli altri soggetti pubblici che operano in materia di sicurezza delle infrastrutture:

- a) esercita l'attività ispettiva finalizzata alla verifica della corretta organizzazione dei processi di manutenzione da parte dei gestori, nonché l'attività ispettiva e di verifica a campione sulle infrastrutture, obbligando i gestori a mettere in atto le necessarie misure di controllo del rischio in quanto responsabili dell'utilizzo sicuro delle infrastrutture;
- b) promuove l'adozione da parte dei gestori delle reti stradali ed autostradali di Sistemi di Gestione della Sicurezza per le attività di verifica e manutenzione delle infrastrutture certificati da organismi di parte terza riconosciuti dall'Agenzia;
- c) sovrintende alle ispezioni di sicurezza previste dall'art. 6 del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35 sulle infrastrutture stradali e autostradali, anche compiendo verifiche sulle attività di controllo già svolte dai gestori, eventualmente effettuando ulteriori verifiche in sito;
- d) propone al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti l'adozione del piano nazionale per l'adeguamento e lo sviluppo delle infrastrutture stradali e autostradali nazionali ai fini del miglioramento degli standard di sicurezza, da sviluppare anche attraverso il monitoraggio sullo stato di conservazione e sulle necessità di manutenzione delle infrastrutture stesse. Il Piano è aggiornato ogni due anni e di esso si tiene conto nella redazione ed approvazione degli strumenti di pianificazione e di programmazione previsti dalla legislazione vigente.
- e) svolge attività di studio, ricerca e sperimentazione in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali.

5. Ferme restando le sanzioni già previste dalla legge, da atti amministrativi e da clausole convenzionali, l'inosservanza da parte dei gestori delle disposizioni adottate dall'ANSFISA ai sensi del comma 4, lettere a), b) e c), sono punite con le sanzioni amministrative pecuniarie, anche progressive, accertate e irrogate dall'ANSFISA secondo quanto stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia. In ogni caso, qualora il comportamento sanzionabile arrechi pregiudizio alla sicurezza dell'infrastruttura o della circolazione stradale o autostradale, l'ANSFISA può imporre al gestore l'adozione di misure cautelative o limitative della circolazione dei veicoli sino alla cessazione delle condizioni che hanno comportato l'applicazione della misura stessa.

6. Sono organi dell'ANSFISA:

- a) il direttore dell'agenzia, scelto in base a criteri di alta professionalità, di capacità manageriale e di qualificata esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti al settore operativo dell'agenzia;
- b) il comitato direttivo, composto da quattro membri e dal direttore dell'agenzia, che lo presiede;
- c) il collegio dei revisori dei conti.

7. Il direttore è nominato con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L'incarico ha la durata massima di tre anni, è rinnovabile per una sola volta ed è incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato e con qualsiasi altra attività professionale privata. Il comitato direttivo è nominato per la durata di tre anni con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Metà dei componenti sono scelti tra i dipendenti di pubbliche amministrazioni ovvero tra soggetti ad esse esterni dotati di specifica competenza professionale attinente ai settori nei quali opera l'agenzia. I restanti componenti sono scelti tra i dirigenti dell'agenzia. Il collegio dei revisori dei conti è composto dal presidente, da due membri effettivi e due supplenti iscritti al registro dei revisori contabili, nominati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. I revisori durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta. Il collegio dei revisori dei conti esercita le funzioni di cui all'articolo 2403 del codice civile, in quanto applicabile. I componenti del comitato direttivo non possono svolgere attività professionale, né essere amministratori o dipendenti di società o imprese, nei settori di intervento dell'Agenzia. I compensi dei componenti degli organi collegiali sono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sono posti a carico del bilancio dell'Agenzia.

8. Lo statuto dell'ANSFISA è deliberato dal comitato direttivo ed è approvato con le modalità di cui al comma 9 dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Lo Statuto disciplina le competenze degli organi di direzione dell'ANSFISA e reca principi generali in ordine alla organizzazione ed al funzionamento, con il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali in base alla normativa vigente.

9. Le deliberazioni del comitato direttivo relative allo statuto e ai regolamenti che disciplinano il funzionamento dell'Agenzia sono trasmessi, per l'approvazione, al Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti. L'approvazione può essere negata per ragioni di legittimità o di merito. Per l'approvazione dei bilanci e dei piani pluriennali di investimento si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439. Gli altri atti di gestione dell'Agenzia non sono sottoposti a controllo ministeriale preventivo.

10. I dipendenti dell'ANSF a tempo indeterminato sono inquadrati nel ruolo dell'ANSFISA e mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci

fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento. Nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per l'ANSFISA è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Per i restanti contratti di lavoro l'ANSFISA subentra nella titolarità dei rispettivi rapporti. Sono altresì trasferiti tutti i rapporti di lavoro a tempo determinato, ivi compresa qualsiasi altra tipologia di contratto di collaborazione in corso, che rimane in vigore sino a naturale scadenza.

11. In ragione dell'esercizio delle funzioni di cui al comma 4, in aggiunta all'intera dotazione organica del personale dell'ANSF, è assegnato ad ANSFISA un contingente di personale pari a duecentoventicinque unità, destinato all'esercizio delle funzioni in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali. La relativa dotazione delle posizioni di funzione dirigenziale è determinata in numero di uno da attribuire ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, di due posizioni di uffici di livello dirigenziale generale e di venti posizioni di uffici di livello dirigenziale non generale.

12. Con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, si provvede:

- a) alla definizione dell'assetto organizzativo dell'ANSFISA, attraverso la previsione di due distinte articolazioni competenti ad esercitare rispettivamente le funzioni già svolte dall'ANSF in materia di sicurezza ferroviaria e le nuove competenze in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali;
- b) alla disciplina delle competenze degli organi dell'ANSFISA non previste nel presente articolo;
- c) alla definizione del ruolo organico del personale nel limite massimo di cinquecento unità;
- d) alla disciplina del reclutamento delle risorse umane, individuate mediante procedure selettive pubbliche, da espletarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 13 per la fase di prima attuazione;

13. In fase di prima attuazione e per garantire l'immediata operatività dell'ANSFISA, sino all'emanazione del decreto di cui al comma 12, lettera d), l'ANSFISA provvede al reclutamento del personale di ruolo di cui al comma 10, nella misura massima del venticinque per cento dei posti disponibili nella pianta organica, mediante apposita selezione nell'ambito del personale dipendente da pubbliche amministrazioni in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti per l'espletamento delle singole funzioni, e tale da garantire la massima neutralità e imparzialità. Per tale fase il personale selezionato dall'ANSFISA è comandato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e da altre pubbliche amministrazioni, con oneri a carico delle amministrazioni di provenienza, per poi essere immesso nel ruolo dell'ANSFISA con la qualifica assunta in sede di selezione e con il riconoscimento della collocazione professionale equivalente a quella ricoperta nel precedente rapporto di lavoro e, se più favorevole, il mantenimento del

trattamento economico di provenienza mediante assegno ad personam non riassorbibile e non rivalutabile. Per la fase di prima attuazione è, altresì, prevista la facoltà per l'ANSFISA di fare ricorso all'assegnazione temporanea di personale ai sensi dell'articolo 30, comma 2-sexies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ai sensi dell'articolo 51 del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto delle funzioni centrali. Il trasferimento definitivo nell'ANSFISA del personale proveniente dalle pubbliche amministrazioni comporta la riduzione, in misura corrispondente, della dotazione organica dell'amministrazione di provenienza.

14. Al personale e alla dirigenza dell'ANSFISA si applicano le disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto delle funzioni centrali.

15. Al fine di assicurare il corretto svolgimento delle attività di cui al presente articolo, all'ANSFISA è garantito l'accesso a tutti i dati riguardanti le opere pubbliche della banca dati di cui all'articolo 11.

16. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante le risorse derivanti dai canoni di concessione e da un apposito contributo che sarà determinato nell'ambito dei contratti di programma con ANAS S.p.A. e Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

17. In sede di prima applicazione gli organi di cui al comma 6, lett. a) e b) possono essere confermati, revocati, modificati o rinnovati entro novanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto. Decorso tale termine, gli incarichi per i quali non si sia provveduto si intendono confermati fino alla loro naturale scadenza.

18. L'Agenzia si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'art. 1 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

19. Tutti gli atti connessi con l'istituzione dell'Agenzia sono esenti da imposte e tasse.

20. L'articolo 4 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162 è abrogato.

ART. 11

(Istituzione dell'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche – AINOP)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche, di seguito – AINOP, formato dalle seguenti sezioni:

- a) ponti, viadotti e cavalcavia stradali;
- b) ponti, viadotti e cavalcavia ferroviari;
- c) strade – archivio nazionale delle strade, di seguito ANS;
- d) ferrovie nazionali e regionali – metropolitane;
- e) aeroporti;

- f) dighe e acquedotti;
- g) gallerie ferroviarie e gallerie stradali;
- h) porti e infrastrutture portuali;
- i) edilizia pubblica.

2. Le sezioni di cui al comma 1 sono suddivise in sottosezioni, ove sono indicati, per ogni opera pubblica:

- a) i dati tecnici, progettuali e di posizione con analisi storica del contesto e delle evoluzioni territoriali;
- b) i dati amministrativi riferiti ai costi sostenuti e da sostenere;
- c) i dati sulla gestione dell'opera anche sotto il profilo della sicurezza;
- d) lo stato e il grado di efficienza dell'opera e le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- e) la collocazione dell'opera rispetto alla classificazione europea;
- f) i finanziamenti;
- g) lo stato dei lavori;
- h) la documentazione fotografica aggiornata;
- i) il monitoraggio costante dello stato dell'opera anche con applicativi dedicati, sensori in situ e rilevazione satellitare;
- l) il sistema informativo geografico per la consultazione, l'analisi e la modellistica dei dati relativi all'opera e al contesto territoriale.

3. Le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, l'ANAS, Rete Ferroviaria Italiana SpA, i concessionari autostradali, i concessionari delle dighe, i Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, l'ente nazionale per l'aviazione civile, le autorità di sistema portuale e logistico, ed i soggetti che a qualsiasi titolo gestiscono o detengono dati riferiti ad un'opera pubblica o all'esecuzione di lavori pubblici, alimentano l'AINOP con i dati in proprio possesso per la redazione di un documento identificativo, contenente i dati tecnici, amministrativi e contabili, relativo a ciascuna opera pubblica presente sul territorio nazionale. Sulla base dei dati forniti, l'AINOP genera un codice identificativo della singola opera Pubblica (IOP), che contraddistingue e identifica in maniera univoca l'opera medesima riportandone le caratteristiche essenziali e distintive quali la tipologia, la localizzazione, l'anno di messa in esercizio e l'inserimento dell'opera nell'infrastruttura.

4. A decorrere dal 15 dicembre 2018, i soggetti di cui al comma 3 rendono disponibili i servizi informatici di rispettiva titolarità per la condivisione dei dati e delle informazioni nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, mediante la cooperazione applicativa tra amministrazioni pubbliche, con le modalità definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. L'inserimento è completato entro e non oltre il 30 aprile 2019 ed è aggiornato in tempo reale con i servizi di cooperazione applicativa e di condivisione dei dati.

5. Gli enti e le amministrazioni che a qualsiasi titolo operano attività di vigilanza sull'opera effettuano il monitoraggio delle risorse economico-finanziarie assegnate mediante l'AINOP, utilizzando le apposite funzionalità messe a disposizione dall'applicativo.

6. L'AINOP, gestito congiuntamente dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, per la generazione dei codici identificativi di ogni singola opera pubblica (IOP) e per l'integrazione nella Piattaforma Digitale Nazionale Dati

di cui all'art. 50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è messo a disposizione e consultabile anche in formato open data, nel rispetto delle norme vigenti, con le modalità definite con il decreto ministeriale indicato al precedente comma 4, prevedendo la possibilità di raccogliere, mediante apposita sezione, segnalazioni da sottoporre agli enti e amministrazioni che a qualsiasi titolo operino attività di vigilanza sull'opera.

7. Per le spese derivanti dalle previsioni del presente articolo è autorizzata la spesa di euro xxxx annui a decorrere dal 2018 da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del (fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio / in alternativa Capitolo 1072?).

ART. 12

(Sistema di monitoraggio dinamico per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali in condizioni di criticità)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sovrintende alla realizzazione e gestione, in via sperimentale, di un sistema di monitoraggio dinamico da applicare a quelle infrastrutture stradali e autostradali, quali ponti, viadotti, rilevati, cavalcavia e opere similari, individuate dal Ministero stesso con apposito decreto e che presentano condizioni di criticità connesse al passaggio di mezzi pesanti. A tal fine, i soggetti che a qualsiasi titolo gestiscono le infrastrutture stradali e autostradali individuate dal Ministero, forniscono al Ministero stesso i dati occorrenti per l'inizializzazione e lo sviluppo del sistema di monitoraggio dinamico, dotandosi degli occorrenti apparati per operare il controllo strumentale costante delle condizioni di sicurezza delle infrastrutture stesse.

2. Al termine del periodo di sperimentazione di cui al comma 1, di durata pari a dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono definiti i termini e le modalità con cui i soggetti che a qualsiasi titolo gestiscono infrastrutture stradali e autostradali forniscono al Ministero stesso i dati occorrenti per l'operatività a regime del sistema di monitoraggio dinamico, attraverso l'utilizzazione degli occorrenti apparati per il controllo strumentale costante delle condizioni di sicurezza delle infrastrutture stesse.

3. Ai fini dell'implementazione del sistema di monitoraggio dinamico per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali che presentano condizioni di criticità, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sovrintende all'utilizzo delle più avanzate ed efficaci tecnologie, anche spaziali, per l'acquisizione e l'elaborazione dei dati di interesse.

4. Nell'ambito delle attività di conservazione di cui agli articoli 29 e seguenti del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il Ministero per i beni e le attività culturali adotta un piano straordinario nazionale di monitoraggio dei beni culturali immobili, che definisce i

criteri per l'individuazione dei beni da sottoporre a monitoraggio, i necessari ordini di priorità dei controlli anche sulla base di specifici indici di pericolosità territoriale e di vulnerabilità individuale degli immobili, nonché i sistemi di controllo strumentale da utilizzare e le modalità di implementazione delle necessarie misure di conservazione e tutela.

5. Agli oneri derivanti dalle attività di cui ai commi 1, 2 e 3, si provvede mediante l'incremento del contributo di cui all'articolo 2, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in misura di euro 5.000.000,00 per l'anno 2018 ed euro 10.000.000,00 per l'anno 2019. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4, è autorizzata la spesa di euro 10.000.000 per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021, a valere

ART.13

(Assunzione di personale presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)

1. Al fine di assicurare l'efficace ed efficiente esercizio delle attività previste dal presente decreto, garantendo, altresì, l'implementazione dei servizi resi dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con particolare riferimento alla sicurezza della circolazione stradale e delle infrastrutture, ivi compresa la vigilanza ed il controllo delle grandi dighe, è autorizzata l'assunzione a tempo indeterminato, nel corso dell'anno 2019, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di 135 unità di personale, con prevalenza del personale di profilo tecnico per una percentuale almeno pari al 70 per cento, da inquadrare nel livello iniziale della III area, e di 110 unità di personale da inquadrare nella seconda fascia retributiva della II area.

2. Le assunzioni di cui al comma 1 sono effettuate, nell'ambito dell'attuale dotazione organica, in aggiunta alle percentuali di assunzione previste dall'articolo 1, comma 227, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per l'anno 2019. La dotazione organica relativa al personale delle aree del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è conseguentemente rimodulata, garantendo la neutralità finanziaria, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, anche tenendo conto di quanto disposto nell'articolo 1, commi 566 e 571, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

3. In attuazione dei commi 1 e 2, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato ad avviare appositi concorsi pubblici, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, in deroga a quanto previsto dall'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto legge n. 101 del 2013. Resta ferma la facoltà di avvalersi della previsione di cui all'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

4. Alle ulteriori maggiori spese derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 8.910.605 euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede come segue:

- a) per 8.314.000 euro mediante parziale utilizzo della quota delle entrate previste, per i medesimi anni, dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 2;
- b) per 596.605 euro mediante parziale utilizzo delle entrate di cui all'articolo 2, comma 172, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

ART.14

(Competenze dell'Autorità di regolazione dei trasporti e disposizioni in materia di tariffe e di sicurezza autostradale)

1. Al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) all'articolo 37, comma 2, lettera g), le parole “nuove concessioni”, sono sostituite dalle seguenti: “concessioni, anche in essere,”;
 - ~~b) all'articolo 37, comma 6 ter, la parola “particolare” è espunta~~
 - c) all'articolo 43, comma 1, le parole “sono sottoposti al parere del CIPE che, sentito il NARS,” sono sostituite dalle parole “sono trasmessi, previa acquisizione del parere dell'Autorità dei trasporti per gli aspetti di carattere regolatorio, dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti al CIPE che,”;
 - d) all'articolo 43, comma 2, sono aggiunte, in fine, le parole “, sentita l'Autorità dei Trasporti.”;
2. Ai fini della prosecuzione degli interventi di ripristino e messa in sicurezza sulla tratta autostradale A24 e A25, di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, all'articolo 1, comma 725, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al primo periodo, dopo le parole “per l'anno 2018” sono inserite le seguenti “e di 142 milioni di euro per l'anno 2019” e le parole “l'anno 2021 e di 8 milioni di euro per l'anno 2022” sono sostituite dalle seguenti “ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025”;
 - b) al secondo periodo, dopo le parole “per l'anno 2018” sono inserite le seguenti “e a 142 milioni di euro per l'anno 2019”;
 - c) le parole “58 milioni di euro”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti “108 milioni di euro”;
 - d) il terzo periodo è sostituito dai seguenti: “Il medesimo Fondo per lo sviluppo e la coesione-programmazione 2014-2020 è incrementato di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025. Il CIPE provvede alla conseguente rimodulazione degli interventi già programmati nell'ambito dei Patti di sviluppo sottoscritti con le regioni Abruzzo e Lazio, di cui alle delibere CIPE n. 26 del 2016 e n. 56 del 2016.”.

Capo III

Misure urgenti a favore del lavoro

ART.15

(Misure per il trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese in crisi)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in deroga agli articoli 4 e 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per gli anni 2019 e 2020, può essere autorizzato, sino ad un limite massimo di dodici mesi per ciascun anno finanziario, previo accordo stipulato in sede governativa al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche in presenza del Ministero dello sviluppo economico e della Regione interessata, il trattamento straordinario di integrazione salariale, qualora l'impresa abbia cessato o cessi l'attività produttiva o anche laddove sia possibile realizzare interventi di reindustrializzazione del sito produttivo e sussistano concrete prospettive di rapida cessione dell'azienda e di un conseguente riassorbimento occupazionale, secondo le disposizioni impartite con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e finanze n. 95075 del 25 marzo 2016, nonché attraverso specifici percorsi di politiche attive posti in essere dalla Regione interessata.
2. L'onere derivante dal comma 1 è posto a carico del Fondo sociale per la formazione e l'occupazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, con riferimento alle risorse stanziato per l'articolo 21 comma 4 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

CAPO IV

Interventi nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017.

ART. 16

(Ambito di applicazione e Commissario straordinario)

1. Le disposizioni del presente decreto sono volte a disciplinare gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017.

2. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è nominato un Commissario straordinario, cui spetta un compenso annuo lordo non superiore a La gestione straordinaria ha durata non superiore a due anni.

3. Il Commissario straordinario assicura una ricostruzione unitaria e omogenea nei territori colpiti dal sisma, anche attraverso specifici piani di delocalizzazione e trasformazione urbana, e a tal fine programma l'uso delle risorse finanziarie e adotta le direttive necessarie per la progettazione ed esecuzione degli interventi, nonché per la determinazione dei contributi spettanti ai beneficiari sulla base di indicatori del danno, della vulnerabilità e di costi parametrici.

Art. 17 **(Funzioni del Commissario straordinario)**

1. Il Commissario straordinario:

- a) opera in raccordo con il Dipartimento della protezione civile ed il Commissario delegato di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 476 del 29 agosto 2017, al fine di coordinare le attività disciplinate dal presente decreto con gli interventi relativi al superamento dello stato di emergenza;
- b) presiede agli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati di cui all'articolo 19 nonché alla concessione ed erogazione dei relativi contributi;
- c) opera la ricognizione dei danni unitamente ai fabbisogni e determina, di concerto con la Regione Campania, secondo criteri omogenei, il quadro complessivo degli stessi e stima il fabbisogno finanziario per farvi fronte, definendo altresì la programmazione delle risorse nei limiti di quelle assegnate;
- d) coordina gli interventi di ricostruzione e riparazione di opere pubbliche di cui all'articolo 25;
- e) interviene a sostegno delle imprese che hanno sede nei territori interessati e assicura il recupero del tessuto socio-economico nelle aree colpite dagli eventi sismici;
- f) tiene e gestisce la contabilità speciale a lui appositamente intestata;
- g) espleta ogni altra attività prevista dal presente decreto nei territori colpiti;
- h) provvede, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, alla redazione di un piano finalizzato a dotare i Comuni di cui all'articolo 16 degli studi di microzonazione sismica di III livello, come definita negli «Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica» approvati il 13 novembre 2008 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, disciplinando con proprio atto la concessione di contributi ai Comuni interessati, con oneri a carico delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 18, entro il limite di euro 210.000,00 euro, definendo le relative modalità e procedure di attuazione.

2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di atti di carattere generale e di indirizzo.

3. Per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 1 il Commissario straordinario opera in raccordo con il Presidente della Regione Campania al fine di assicurare la piena efficacia ed operatività degli interventi.

4. Per le finalità di cui al comma 1 il Commissario straordinario si avvale dell'Unità tecnica - amministrativa istituita dall'articolo 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011 e successive modificazioni e integrazioni, ferme restando le competenze ad essa attribuite.

5. Per le attività di cui al comma 1 il Commissario straordinario si avvale, altresì, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., mediante la conclusione di apposita convenzione con oneri a carico delle risorse di cui all'articolo 18.

Art. 18 (Contabilità speciale)

1. Al Commissario straordinario è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria dello Stato, su cui confluiscono le risorse assegnate al fondo di cui all'articolo 2, comma 6-ter, del decreto legge 16 ottobre 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, nonché le risorse provenienti dal fondo di cui all'articolo 1, comma 765, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

2. Sulla contabilità speciale confluiscono inoltre le risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla ricostruzione nei territori di cui all'articolo 16 e per l'assistenza alla popolazione.

Art. 19 (Ricostruzione privata)

1. Ai fini del riconoscimento dei contributi nell'ambito dei territori di cui all'articolo 31, con gli atti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, il Commissario straordinario provvede a individuare i contenuti del processo di ricostruzione e ripristino del patrimonio danneggiato stabilendo le priorità sulla base dell'entità del danno subito a seguito della ricognizione effettuata ai sensi dell'articolo 17 comma 1 lettera c);

2. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, in coerenza con i criteri stabiliti nel presente decreto, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, i contributi, fino al 100 per cento delle spese occorrenti, sono erogati per far fronte alle seguenti tipologie di intervento e danno conseguenti agli eventi sismici, nei Comuni di cui all'articolo 16:

- a) riparazione, ripristino, ricostruzione, delocalizzazione e trasformazione urbana degli immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati, e delle infrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito;
- b) gravi danni a scorte e beni mobili strumentali alle attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese quelle relative agli enti non commerciali, ai soggetti pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico o sindacale, e di servizi, inclusi i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, previa presentazione di perizia asseverata;
- c) danni alle strutture private adibite ad attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose;
- d) danni agli edifici privati di interesse storico-artistico;
- e) oneri sostenuti dai soggetti che abitano in locali sgomberati dalle competenti autorità, per l'autonoma sistemazione, per traslochi, depositi e per l'allestimento di alloggi temporanei;

3. I contributi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 2 sono erogati, con le modalità del finanziamento agevolato, sulla base di stati di avanzamento lavori relativi all'esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari all'esecuzione degli interventi ammessi a contributo.

4. Per l'erogazione dei finanziamenti agevolati di cui al comma 3, i soggetti autorizzati all'esercizio del credito possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione stipulata con l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al fine di concedere finanziamenti agevolati assistiti dalla garanzia dello Stato ai soggetti danneggiati dall'evento sismico. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono concesse le garanzie dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i criteri e le modalità di operatività delle stesse. Le garanzie dello Stato di cui al presente comma sono elencate nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

5. In relazione all'accesso ai finanziamenti agevolati, in capo al beneficiario del finanziamento matura un credito di imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti, nonché le spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti. Le modalità di fruizione del credito di imposta sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il credito di imposta è revocato, in tutto o in parte, nell'ipotesi di risoluzione totale o parziale del contratto di finanziamento agevolato. Il soggetto che eroga il finanziamento agevolato comunica con modalità telematiche all'Agenzia delle entrate gli elenchi dei soggetti beneficiari, l'ammontare del finanziamento concesso a ciascun beneficiario, il numero e l'importo delle singole rate.

6. I finanziamenti agevolati hanno durata massima venticinquennale e possono coprire le eventuali spese già anticipate dai soggetti beneficiari, anche con ricorso al credito bancario, successivamente ammesse a contributo. I contratti di finanziamento prevedono specifiche clausole risolutive espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego dello stesso, ovvero di suo utilizzo anche parziale per finalità diverse da quelle indicate nel presente articolo. In tutti i casi di risoluzione del contratto di finanziamento, il soggetto finanziatore chiede al beneficiario la restituzione del capitale, degli interessi e di ogni altro onere dovuto. In mancanza di tempestivo pagamento spontaneo, lo stesso soggetto finanziatore comunica al Commissario straordinario, per la successiva iscrizione a ruolo, i dati identificativi del debitore e l'ammontare dovuto, fermo restando il recupero da parte del soggetto finanziatore delle somme erogate e dei relativi interessi nonché delle spese strettamente necessarie alla gestione dei finanziamenti, non rimborsati spontaneamente dal beneficiario, mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le somme rimosse a mezzo ruolo sono riversate in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui all'articolo 1, comma 765, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

7. Le disposizioni dei commi 3, 5 e 6 si applicano nei limiti e nel rispetto delle condizioni previste dal Regolamento (UE) generale di esenzione n. 651/2014 del 17 giugno 2014, in particolare dall'articolo 50.

8. L'importo complessivo degli stanziamenti da autorizzare è determinato con la legge di bilancio in relazione alla quantificazione dell'ammontare dei danni e delle risorse necessarie per gli interventi di cui al presente articolo.

9. Per l'attuazione dei primi interventi di cui al presente decreto è stanziata la somma di euro 50 milioni per l'anno 2018, che confluiscono sulla contabilità speciale di cui all'articolo 18.

Art. 20

(Criteri e modalità generali per la concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata)

1. Per gli interventi di ricostruzione o di recupero degli immobili privati, situati nei territori dei comuni di cui all'articolo 16, distrutti o danneggiati dalla crisi sismica, da attuarsi nel rispetto dei limiti, dei parametri e delle soglie stabiliti con atti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, possono essere previsti:

- a) per gli immobili distrutti, un contributo pari al 100 per cento del costo delle strutture, degli elementi architettonici esterni, comprese le finiture interne ed esterne e gli impianti, e delle parti comuni dell'intero edificio per la ricostruzione da realizzare nell'ambito dello stesso insediamento, nel rispetto delle vigenti norme tecniche che prevedono l'adeguamento sismico e nel limite delle superfici preesistenti, aumentabili esclusivamente ai fini dell'adeguamento igienico-sanitario, antincendio ed energetico, nonché dell'eliminazione delle barriere architettoniche;
- b) per gli immobili con livelli di danneggiamento e vulnerabilità inferiori alla soglia appositamente stabilita, un contributo pari al 100 per cento del costo della riparazione con rafforzamento locale o del ripristino con miglioramento sismico delle strutture e degli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture interne ed esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio;
- c) per gli immobili gravemente danneggiati, con livelli di danneggiamento e vulnerabilità superiori alla soglia appositamente stabilita, un contributo pari al 100 per cento del costo degli interventi sulle strutture, con miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione, compresi l'adeguamento igienico-sanitario, energetico ed antincendio, nonché l'eliminazione delle barriere architettoniche, e per il ripristino degli elementi architettonici esterni comprese le rifiniture interne ed esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio;

2. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi, a domanda del soggetto interessato, a favore:

- a) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di godimento che si sostituiscano ai proprietari delle unità immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con esito B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, alla data del 21 agosto 2017 con riferimento ai Comuni di cui all'articolo 16;
- b) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di godimento che si sostituiscano ai proprietari delle unità immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con esito B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, che, alla data del 21 agosto 2017 con riferimento ai Comuni di cui all'articolo 16, ovvero concesse in comodato o assegnate a soci di cooperative a proprietà indivisa, e adibite a residenza anagrafica del conduttore, del comodatario o dell'assegnatario;
- c) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di godimento o dei familiari che si sostituiscano ai proprietari delle unità immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con esito B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, diverse da quelle di cui alle lettere a) e b);
- d) dei proprietari, ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di godimento che si sostituiscano ai proprietari, e per essi al soggetto mandatario dagli stessi incaricato, delle strutture e delle parti comuni degli edifici danneggiati o distrutti dal sisma e classificati con

esito B, C o E, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, nei quali, alla data del 21 agosto 2017 con riferimento ai Comuni di cui all'articolo 16, era presente un'unità immobiliare di cui alle lettere a), b) e c);

e) dei titolari di attività produttive, ovvero di chi per legge o per contratto o sulla base di altro titolo giuridico valido alla data della domanda sia tenuto a sostenere le spese per la riparazione o ricostruzione delle unità immobiliari, degli impianti e beni mobili strumentali all'attività danneggiati dal sisma, e che alla data del 21 agosto 2017 con riferimento ai Comuni di cui all'articolo 16, risultavano adibite all'esercizio dell'attività produttiva o ad essa strumentali.

3. Per i soggetti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 2, la percentuale riconoscibile è pari al 100 per cento del contributo determinato secondo le modalità stabilite con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2.

4. Il contributo concesso è al netto dell'indennizzo assicurativo o di altri contributi pubblici percepiti dall'interessato per le medesime finalità di quelli di cui al presente decreto.

5. Rientrano tra le spese ammissibili a finanziamento le spese relative alle prestazioni tecniche e amministrative, nei limiti di quanto determinato all'articolo 29, comma 3.

6. Le spese sostenute per tributi o canoni di qualsiasi tipo, dovuti per l'occupazione di suolo pubblico determinata dagli interventi di ricostruzione, sono inserite nel quadro economico relativo alla richiesta di contributo.

7. Le domande di concessione dei finanziamenti agevolati contengono la dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, in ordine al possesso dei requisiti necessari per la concessione dei finanziamenti e all'eventuale spettanza di ulteriori contributi pubblici o di indennizzi assicurativi per la copertura dei medesimi danni.

8. Il proprietario che aliena il suo diritto sull'immobile a privati diversi dal coniuge, dai parenti o affini fino al quarto grado e dalla persona legata da rapporto giuridicamente rilevante ai sensi dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, dopo la data del 21 agosto 2017, e prima del completamento degli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione che hanno beneficiato di contributi, ovvero entro due anni dal completamento di detti interventi, è dichiarato decaduto dalle provvidenze ed è tenuto al rimborso delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali, da versare all'entrata del bilancio dello Stato, secondo modalità e termini stabiliti con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2.

9. La concessione del contributo è trascritta nei registri immobiliari, su richiesta del Commissario straordinario, in esenzione da qualsiasi tributo o diritto, sulla base del titolo di concessione, senza alcun'altra formalità.

10. Le disposizioni del comma 8 non si applicano:

a) in caso di vendita effettuata nei confronti del promissario acquirente, diverso dal coniuge, dai parenti o affini fino al quarto grado e dalla persona legata da rapporto giuridicamente rilevante ai sensi dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, in possesso di un titolo giuridico avente data certa anteriore agli eventi sismici del 21 agosto 2017 con riferimento agli immobili situati nei Comuni di cui all'articolo 16;

b) laddove il trasferimento della proprietà si verifichi all'esito di una procedura di esecuzione forzata ovvero nell'ambito delle procedure concorsuali disciplinate dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, ovvero dal capo II della legge 27 gennaio 2012, n. 3.

11. In deroga agli articoli 1120, 1121 e 1136, quinto comma, del codice civile, gli interventi di recupero relativi ad un unico immobile composto da più unità immobiliari possono essere disposti dalla maggioranza dei condomini che comunque rappresenti almeno la metà del valore dell'edificio. In deroga all'articolo 1136, quarto comma, del codice civile, gli interventi ivi previsti devono essere approvati con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio.

12. Ferma restando l'esigenza di assicurare il controllo, l'economicità e la trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, i contratti stipulati dai privati beneficiari di contributi per l'esecuzione di lavori e per l'acquisizione di beni e servizi connessi agli interventi di cui al presente articolo, non sono ricompresi tra quelli previsti dall'articolo 1, comma 2, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

13. La selezione dell'impresa esecutrice da parte del beneficiario dei contributi è compiuta mediante procedura concorrenziale intesa all'affidamento dei lavori alla migliore offerta. Alla selezione possono partecipare solo le imprese che risultano iscritte nella Anagrafe di cui all'articolo 28, comma 4, in numero non inferiore a tre. Gli esiti della procedura concorrenziale, completi della documentazione stabilita con atti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, sono prodotti dall'interessato in ogni caso prima dell'emissione del provvedimento di concessione del contributo.

14. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli immobili distrutti o danneggiati ubicati nei comuni di cui all'articolo 16 su richiesta degli interessati che dimostrino il nesso di causalità diretto tra i danni riscontrati e gli eventi verificatisi il 21 agosto 2017, comprovato da apposita perizia asseverata.

Art. 21

(Interventi di riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti)

1. I contributi per la riparazione o la ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dall'evento sismico sono finalizzati, sulla base dei danni effettivamente verificatisi nelle zone di classificazione sismica 1, 2, e 3 quando ricorrano le condizioni per la concessione del beneficio, a:

- a) riparare, ripristinare, demolire, ricostruire o delocalizzare ed assoggettare a trasformazione urbana, gli immobili di edilizia privata ad uso abitativo e non abitativo, ad uso produttivo e commerciale, ad uso agricolo e per i servizi pubblici e privati, compresi quelli destinati al culto, danneggiati o distrutti dall'evento sismico. Limitatamente agli interventi di riparazione e ripristino, per tali immobili, l'intervento di miglioramento o di adeguamento sismico deve conseguire il massimo livello di sicurezza compatibile in termini tecnico-economici con la tipologia dell'immobile, asseverata da un tecnico abilitato, nel rispetto delle disposizioni in termini di resistenza alle azioni sismiche eventualmente emanate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- b) riparare, ripristinare, demolire o ricostruire gli immobili «di interesse strategico», di cui al decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 29 ottobre 2003 e

quelli ad uso scolastico danneggiati o distrutti dall'evento sismico. Per tali immobili, l'intervento deve conseguire l'adeguamento sismico ai sensi delle vigenti norme tecniche per le costruzioni;

- c) riparare o ripristinare gli immobili soggetti alla tutela del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, danneggiati dall'evento sismico. Per tali immobili, l'intervento di miglioramento sismico deve conseguire il massimo livello di sicurezza compatibile con le concomitanti esigenze di tutela e conservazione dell'identità culturale del bene stesso.

Art. 22 **(Interventi di immediata esecuzione)**

1. Al fine di favorire il rientro nelle unità immobiliari e il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro nei Comuni interessati dagli eventi sismici di cui all'articolo 16, per gli edifici con danni lievi non classificati agibili secondo la procedura AeDES di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 17 maggio 2011, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 243 del 18 ottobre 2014, che necessitano soltanto di interventi di immediata riparazione di carattere non strutturale, i soggetti interessati possono, previa presentazione di apposito progetto e asseverazione da parte di un professionista abilitato che documenti il nesso di causalità tra gli eventi sismici di cui all'articolo 16 e lo stato della struttura, oltre alla valutazione economica del danno, effettuare l'immediato ripristino della agibilità degli edifici e delle strutture.

2. I progetti di cui al comma 1 possono riguardare singole unità immobiliari. In tal caso, il professionista incaricato della progettazione assevera la rispondenza dell'intervento all'obiettivo di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, sono emanate disposizioni operative per l'attuazione degli interventi di immediata esecuzione di cui al comma 1.

4. I soggetti interessati, con comunicazione di inizio lavori asseverata ai sensi dell'articolo 6-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, anche in deroga all'articolo 146 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, informano i Comuni di cui all'articolo 16, dell'avvio dei lavori edilizi di riparazione o ripristino, da eseguire comunque nel rispetto delle disposizioni stabilite con i provvedimenti di cui all'articolo 17, comma 2, nonché dei contenuti generali della pianificazione territoriale e urbanistica, ivi inclusa quella paesaggistica, con l'indicazione del progettista abilitato responsabile della progettazione, del direttore dei lavori e dell'impresa esecutrice, purché le costruzioni non siano state interessate da interventi edilizi totalmente abusivi per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione, allegando o autocertificando quanto necessario ad assicurare il rispetto delle vigenti disposizioni di settore con particolare riferimento a quelle in materia edilizia, di sicurezza e sismica. I soggetti interessati, entro il termine di sessanta giorni dall'inizio dei lavori, provvedono a presentare la documentazione che non sia stata già allegata alla comunicazione di avvio dei lavori di riparazione o ripristino e che sia comunque necessaria per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, del titolo abilitativo edilizio e dell'autorizzazione sismica. Il mancato rispetto del termine e delle modalità di cui al presente comma determina l'inammissibilità della domanda di contributo, nonché la decadenza dal contributo per l'autonoma sistemazione eventualmente percepito dal soggetto interessato.

5. I lavori di cui al presente articolo sono obbligatoriamente affidati a imprese:

- a) che risultino aver presentato domanda di iscrizione nell'Anagrafe di cui all'articolo 28, comma 4, e fermo restando quanto previsto dallo stesso, abbiano altresì prodotto l'autocertificazione di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni;
- b) che non abbiano commesso violazioni agli obblighi contributivi e previdenziali come attestato dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato a norma dell'articolo 8 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1°giugno 2015;
- c) per lavori di importo superiore a 258.000 euro, che siano in possesso della qualificazione ai sensi dell'articolo 84 del codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi di cui all'articolo 24 fino alla definizione delle relative procedure.

Art. 23 **(Procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi)**

1. Fuori dai casi disciplinati dall'articolo 22, comma 4, l'istanza di concessione dei contributi è presentata dai soggetti legittimati di cui all'articolo 20, comma 2, ai Comuni di cui all'articolo 16 unitamente alla richiesta del titolo abilitativo necessario in relazione alla tipologia dell'intervento progettato. Alla domanda sono obbligatoriamente allegati, oltre alla documentazione necessaria per il rilascio del titolo edilizio:

- a) relazione tecnica asseverata a firma di professionista abilitato e in possesso dei requisiti di cui all'articolo 29, attestante la riconducibilità causale diretta dei danni esistenti agli eventi sismici di cui all'articolo 16, a cui si allega l'eventuale scheda AeDES se disponibile o l'ordinanza di sgombero;
- b) progetto degli interventi proposti, con l'indicazione delle attività di demolizione, ricostruzione e riparazione necessarie nonché degli interventi di miglioramento sismico previsti, riferiti all'immobile nel suo complesso, corredati da computo metrico estimativo da cui risulti l'entità del contributo richiesto.

2. All'esito dell'istruttoria relativa agli interventi richiesti a norma della vigente legislazione, il Comune rilascia il titolo edilizio.

3. I Comuni di cui all'articolo 16, verificata la spettanza del contributo e il relativo importo, dopo aver acquisito e verificato la documentazione relativa all'individuazione dell'impresa esecutrice dei lavori di cui al comma 13 dell'articolo 20, trasmettono al Commissario straordinario di cui all'articolo 17 la proposta di concessione del contributo medesimo, comprensivo delle spese tecniche.

4. Il Commissario straordinario o suo delegato definisce il procedimento con decreto di concessione del contributo nella misura accertata e ritenuta congrua, nei limiti delle risorse disponibili.

5. La struttura commissariale procede con cadenza mensile, avvalendosi del Provveditorato alle opere pubbliche della Campania, Molise, Puglia e Basilicata a verifiche a campione sugli interventi per i quali sia stato adottato il decreto di concessione dei contributi a norma del presente articolo, previo sorteggio dei beneficiari in misura pari ad almeno il 10 per cento dei contributi complessivamente concessi. Qualora dalle predette verifiche emerga che i contributi sono stati

concessi in carenza dei necessari presupposti, ovvero che gli interventi eseguiti non corrispondono a quelli per i quali è stato concesso il finanziamento, il Commissario straordinario dispone l'annullamento o la revoca, anche parziale, del decreto di concessione dei contributi e provvede a richiedere la restituzione delle eventuali somme indebitamente percepite.

6. Con atti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, sono definiti modalità e termini per la presentazione delle domande di concessione dei contributi e per l'istruttoria delle relative pratiche, anche prevedendo la dematerializzazione con l'utilizzo di piattaforme informatiche.

Art. 24 **(Definizione delle istanze di condono)**

1. Le domande di sanatoria presentate nei comuni di cui all'articolo 16, comma 1, ai sensi e nei termini previsti dalle disposizioni di cui alla legge n. 47 del 1985, capo IV ed alla legge n. 724 del 1994, articolo 39, ancora pendenti alla data di entrata in vigore della presente decreto, sono definite dai comuni entro il 31 dicembre 2019.

2. Per la definizione delle domande di cui al comma 1 si procede secondo le previsioni dei commi 2 e seguenti dell'articolo 9 della legge regionale Campania 18 novembre 2004, n. 10.

3. Il procedimento per la concessione dei contributi di cui al presente Capo è sospeso nelle more dell'esame delle istanze di condono e la loro erogazione è subordinata all'accoglimento delle stesse.

Art. 25 **(Ricostruzione pubblica)**

1. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, è disciplinato il finanziamento, nei limiti delle risorse stanziato allo scopo, per la demolizione e ricostruzione, la riparazione e il ripristino degli edifici pubblici, per gli interventi volti ad assicurare la funzionalità dei servizi pubblici, infrastrutture, nonché per gli interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che devono prevedere anche opere di miglioramento sismico finalizzate ad accrescere in maniera sostanziale la capacità di resistenza delle strutture, nei Comuni di cui all'articolo 16, attraverso la concessione di contributi per la realizzazione degli interventi individuati a seguito della ricognizione dei fabbisogni effettuata dal Commissario ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera c).

2. Al fine di dare attuazione alla programmazione degli interventi di cui al comma 1, con atti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, si provvede a:

- a) predisporre e approvare un piano delle opere pubbliche, che quantifica il danno e ne prevede il finanziamento in base alle risorse disponibili;
- b) predisporre ed approvare, per gli edifici scolastici dichiarati inagibili, piani finalizzati ad assicurare il ripristino, per il regolare svolgimento fin dall'anno scolastico 2018-2019, delle condizioni necessarie per la ripresa ovvero per lo svolgimento della normale attività scolastica, educativa o didattica, in ogni caso senza incremento della spesa di personale, anche mediante contratti di locazione di immobili privati, nei Comuni di cui all'articolo 16, nel limite

di spesa di 250 mila euro su base annua. I piani sono comunicati al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

- c) predisporre e approvare un piano dei beni culturali, che quantifica il danno e ne prevede il finanziamento in base alle risorse disponibili;
- d) predisporre ed approvare un piano di interventi sui dissesti idrogeologici, con priorità per dissesti che costituiscono pericolo per centri abitati ed infrastrutture.

3. In sede di approvazione dei piani di cui al comma 2 del presente articolo ovvero con apposito atto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, il Commissario straordinario può individuare, con specifica motivazione, gli interventi, inseriti in detti piani, che rivestono un'importanza essenziale ai fini della ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 21 agosto 2017. La realizzazione degli interventi di cui al precedente periodo, costituisce presupposto per l'applicazione della procedura di cui all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Conseguentemente, per gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture da aggiudicarsi da parte del Commissario straordinario si applicano le disposizioni di cui all'articolo 63, commi 1 e 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, l'invito, contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione dell'appalto, è rivolto, sulla base del progetto definitivo, ad almeno cinque operatori economici iscritti nell'Anagrafe antimafia degli esecutori prevista dall'articolo 28 del presente decreto. In mancanza di un numero sufficiente di operatori economici iscritti nella predetta Anagrafe, l'invito previsto **quarto** periodo deve essere rivolto ad almeno cinque operatori iscritti in uno degli elenchi tenuti dalle prefetture-uffici territoriali del Governo ai sensi dell'articolo 1, comma 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190, e che abbiano presentato domanda di iscrizione nell'Anagrafe antimafia di cui al citato articolo 28. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 28, comma 4. I lavori vengono affidati sulla base della valutazione delle offerte effettuata da una commissione giudicatrice costituita ai sensi dell'articolo 77 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

4. La Regione Campania nonché gli Enti locali della medesima Regione, ove a tali fini da essa individuati, previa specifica intesa, procedono, nei limiti delle risorse disponibili e previa approvazione da parte del Commissario straordinario, ai soli fini dell'assunzione della spesa a carico delle risorse di cui all'articolo 18, del presente decreto all'espletamento delle procedure di gara relativamente agli immobili di loro proprietà.

5. Il Commissario straordinario provvede, con oneri a carico delle risorse di cui all'articolo 18, e nei limiti delle risorse disponibili, alla diretta attuazione degli interventi relativi agli edifici pubblici di proprietà statale, ripristinabili con miglioramento sismico.

6. Sulla base delle priorità stabilite dal Commissario straordinario e in coerenza con il piano delle opere pubbliche e il piano dei beni culturali di cui al comma 2, i soggetti attuatori di cui all'articolo 26, comma 1, oppure i Comuni interessati provvedono a predisporre ed inviare i progetti degli interventi al Commissario straordinario.

7. Ferme restando le previsioni dell'articolo 24 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per la predisposizione dei progetti e per l'elaborazione degli atti di pianificazione e programmazione urbanistica, in conformità agli indirizzi definiti dal Commissario straordinario, i soggetti di cui al comma 6 del presente articolo possono procedere all'affidamento di incarichi ad uno o più degli operatori economici indicati all'articolo 46 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016. L'affidamento degli incarichi di cui al periodo precedente è consentito esclusivamente in caso di indisponibilità di personale, in possesso della necessaria professionalità e, per importi inferiori a

quelli di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è attuato mediante procedure negoziate con almeno cinque professionisti.

8. Il Commissario straordinario, previo esame dei progetti presentati dai soggetti di cui al comma 4 e verifica della congruità economica degli stessi, approva definitivamente i progetti esecutivi ed adotta il decreto di concessione del contributo.

9. I contributi di cui al presente articolo, nonché le spese per l'assistenza alla popolazione sono erogati in via diretta.

10. Ai fini dell'erogazione in via diretta dei contributi il Commissario straordinario può essere autorizzato, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, a stipulare appositi mutui di durata massima venticinquennale, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. Le rate di ammortamento dei mutui attivati sono pagate agli istituti finanziatori direttamente dallo Stato.

11. Il monitoraggio dei finanziamenti di cui al presente articolo avviene sulla base di quanto disposto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

12. Il Commissario straordinario definisce, con propri provvedimenti adottati d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, i criteri e le modalità attuative del comma 9.

Art. 26

(Soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali)

1. Per la riparazione, il ripristino, il miglioramento sismico o la ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali, di cui all'articolo 25, comma 1, i soggetti attuatori degli interventi sono:

- a) la Regione Campania;
- b) il Ministero dei beni e delle attività culturali;
- c) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- d) l'Agenzia del demanio;
- e) i Comuni;
- f) il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca;
- g) i soggetti gestori o proprietari delle infrastrutture viarie.

Art. 27

(Contributi ai privati ed alle attività produttive per i beni mobili danneggiati)

1. In caso di distruzione o danneggiamento grave di beni mobili presenti nelle unità immobiliari distrutte o danneggiate a causa degli eventi sismici, e di beni mobili registrati, può essere assegnato un contributo secondo modalità e criteri da definire con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, anche in relazione al limite massimo del contributo per ciascuna famiglia anagrafica o attività produttiva residente nei Comuni di cui all'articolo 16, come risultante dallo stato di famiglia alla data del 21 agosto 2017 ovvero dal certificato di iscrizione alla Camera di Commercio

agricoltura ed artigianato o all'albo professionale. In ogni caso per i beni mobili non registrati può essere concesso solo un contributo forfettario.

Art. 28 **(Legalità e trasparenza)**

1. Ai fini dello svolgimento, in forma integrata e coordinata, di tutte le attività finalizzate alla prevenzione ed al contrasto della criminalità organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici e di quelli privati che fruiscono di contribuzione pubblica, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, connessi agli interventi per la ricostruzione nei Comuni di cui all'articolo 16, il Commissario straordinario si avvale della collaborazione della Prefettura di Napoli che esercita i compiti e le funzioni di cui ai commi seguenti.

2. La Prefettura di Napoli, per l'esercizio delle attività di cui al comma 1, in deroga agli articoli 90, comma 2 e 92, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è competente ad eseguire le verifiche finalizzate al rilascio da parte della stessa struttura, dell'informazione antimafia per i contratti di cui al comma 1 di qualunque valore o importo.

3. Il Prefetto di Napoli effettua con cadenza trimestrale il monitoraggio, nei Comuni di cui all'articolo 16, delle verifiche finalizzate alla prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa nelle attività di ricostruzione attraverso gli organi di polizia presenti nel Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, in collaborazione con la Procura nazionale e distrettuale antimafia, l'Avvocatura distrettuale dello Stato, la Procura regionale della Corte dei conti, nonché l'Autorità nazionale anticorruzione.

4. Gli operatori economici interessati a partecipare, a qualunque titolo e per qualsiasi attività, agli interventi di ricostruzione, pubblica e privata, nei Comuni di cui all'articolo 16, devono essere iscritti, a domanda, in un apposito elenco, tenuto dalla Prefettura di Napoli e denominato Anagrafe antimafia degli esecutori, d'ora in avanti «Anagrafe». Ai fini dell'iscrizione è necessario che le verifiche di cui agli articoli 90 e seguenti del citato decreto legislativo n. 159 del 2011, eseguite ai sensi del comma 2 anche per qualsiasi importo o valore del contratto, subappalto o subcontratto, si siano concluse con esito liberatorio. Tutti gli operatori economici interessati sono comunque ammessi a partecipare alle procedure di affidamento per gli interventi di ricostruzione pubblica, previa dimostrazione o esibizione di apposita dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti la presentazione della domanda di iscrizione all'Anagrafe. Resta fermo il possesso degli altri requisiti previsti dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dal bando di gara o dalla lettera di invito. Qualora al momento dell'aggiudicazione disposta ai sensi dell'articolo 32, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'operatore economico non risulti ancora iscritto all'Anagrafe, il Commissario straordinario comunica tempestivamente alla Prefettura di Napoli la graduatoria dei concorrenti, affinché vengano attivate le verifiche finalizzate al rilascio dell'informazione antimafia di cui al comma 2 con priorità rispetto alle richieste di iscrizione pervenute. La Prefettura di Napoli, per lo svolgimento delle verifiche di cui sopra si conforma alle linee guida adottate dal Comitato di cui all'articolo 203 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche in deroga alle disposizioni di cui al Libro II del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni.

5. Gli operatori economici che risultino iscritti, alla data di entrata in vigore del presente decreto o in data successiva in uno degli elenchi tenuti dalle prefetture-uffici territoriali del Governo ai sensi dell'articolo 1, comma 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190, sono iscritti di diritto nell'Anagrafe, previa presentazione della relativa domanda. Qualora l'iscrizione in detti elenchi sia

stata disposta in data anteriore a tre mesi da quella di entrata in vigore del presente decreto, l'iscrizione nell'Anagrafe resta subordinata ad una nuova verifica, da effettuare con le modalità di cui all'articolo 90, comma 1, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011. Ai fini della tenuta dell'Anagrafe si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2013.

6. Nell'Anagrafe, oltre ai dati riferiti all'operatore economico iscritto, sono riportati:

- a) i dati concernenti i contratti, subappalti e subcontratti conclusi o approvati, con indicazione del relativo oggetto, del termine di durata, ove previsto, e dell'importo;
- b) le modifiche eventualmente intervenute nell'assetto societario o gestionale;
- c) le eventuali partecipazioni, anche minoritarie, in altre imprese o società, anche fiduciarie;
- d) le eventuali sanzioni amministrative pecuniarie applicate per le violazioni delle regole sul tracciamento finanziario o sul monitoraggio finanziario di cui al comma 11;
- e) le eventuali penalità applicate all'operatore economico per le violazioni delle norme di capitolato ovvero delle disposizioni relative alla trasparenza delle attività di cantiere definite dalla Struttura in conformità alle linee guida del comitato di cui al comma 4.

7. Al fine di favorire la massima tempestività delle verifiche e la migliore interazione dei controlli soggettivi e di contesto ambientale, la gestione dei dati avviene con le risorse strumentali della Prefettura di Napoli e i medesimi dati sono resi accessibili dalla Direzione investigativa Antimafia e dall'Autorità nazionale anticorruzione.

8. L'iscrizione nell'Anagrafe ha validità temporale di dodici mesi ed è rinnovabile alla scadenza, su iniziativa dell'operatore economico interessato, previo aggiornamento delle verifiche antimafia. L'iscrizione tiene luogo delle verifiche antimafia anche per gli eventuali ulteriori contratti, subappalti e subcontratti conclusi o approvati durante il periodo di validità dell'iscrizione medesima.

9. Nei casi in cui la cancellazione dall'Anagrafe riguarda un operatore economico titolare di un contratto, di un subappalto o di un subcontratto in corso di esecuzione, la Prefettura di Napoli – Ufficio territoriale del Governo ne dà immediata notizia al committente, pubblico o privato, ai fini dell'attivazione della clausola automatica di risoluzione, che è apposta, a pena di nullità, ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile, in ogni strumento contrattuale relativo agli interventi da realizzare. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 94 del citato decreto legislativo n. 159 del 2011. La Prefettura di Napoli, adottato il provvedimento di cancellazione dall'Anagrafe, è competente a verificare altresì la sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle misure di cui all'articolo 32, comma 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. In caso positivo, ne informa tempestivamente il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione e adotta il relativo provvedimento.

10. L'obbligo di comunicazione delle modificazioni degli assetti societari o gestionali, di cui all'articolo 86, comma 3, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011, è assolto mediante comunicazione alla Prefettura di Napoli.

11. Ai contratti, subappalti e subcontratti relativi agli interventi di ricostruzione, pubblica e privata, si applicano le disposizioni in materia di tracciamento dei pagamenti di cui agli articoli 3 e 6 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni. Per la realizzazione di interventi pubblici di particolare rilievo, il comitato di cui all'articolo 203 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, propone al comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) di deliberare la sottoposizione di tali interventi alle disposizioni in materia di monitoraggio

finanziario, di cui all'articolo 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. In deroga all'articolo 6 della citata legge n. 136 del 2010, è sempre competente all'applicazione delle eventuali sanzioni la Prefettura di Napoli.

12. In caso di fallimento o di liquidazione coatta dell'affidatario di lavori, servizi o forniture di cui al comma 1, nonché in tutti gli altri casi previsti dall'articolo 80, comma 5, lettera b), del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, il contratto di appalto si intende risolto di diritto e la Prefettura di Napoli dispone l'esclusione dell'impresa dall'Anagrafe. La stessa disposizione si applica anche in caso di cessione di azienda o di un suo ramo, ovvero di altra operazione atta a conseguire il trasferimento del contratto a soggetto diverso dall'affidatario originario; in tali ipotesi, i contratti e accordi diretti a realizzare il trasferimento sono nulli relativamente al contratto di appalto per affidamento di lavori, servizi o forniture di cui sopra.

Art. 29 **(Qualificazione dei professionisti)**

1. Gli incarichi di progettazione e direzione dei lavori per la ricostruzione o riparazione e ripristino degli immobili danneggiati dagli eventi sismici possono essere affidati dai privati a professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali che siano in possesso di adeguati livelli di affidabilità e professionalità e non abbiano commesso violazioni in materia contributiva e previdenziale ostative al rilascio del DURC.

2. In ogni caso, il direttore dei lavori non deve avere in corso né avere avuto negli ultimi tre anni rapporti non episodici, quali quelli di legale rappresentante, titolare, socio, direttore tecnico, con le imprese invitate a partecipare alla selezione per l'affidamento dei lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto, né rapporti di coniugio, di parentela, di affinità ovvero rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, con il titolare o con chi riveste cariche societarie nelle stesse. A tale fine, il direttore dei lavori produce apposita autocertificazione al committente, trasmettendone altresì copia agli uffici speciali per la ricostruzione. La struttura commissariale può effettuare controlli, anche a campione, in ordine alla veridicità di quanto dichiarato.

3. Il contributo massimo, a carico del Commissario straordinario, per tutte le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione privata, è stabilito nella misura, al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali, del 10 per cento, incrementabile fino al 12,5 per cento per i lavori di importo inferiore ad euro 500.000. Per i lavori di importo superiore ad euro 2 milioni il contributo massimo è pari al 7,5 per cento. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, sono individuati i criteri e le modalità di erogazione del contributo previsto dal primo e dal secondo periodo, assicurando una graduazione del contributo che tenga conto della tipologia della prestazione tecnica richiesta al professionista e dell'importo dei lavori; con i medesimi provvedimenti può essere riconosciuto un contributo aggiuntivo, per le sole indagini o prestazioni specialistiche, nella misura massima del 2 per cento, al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali.

4. Per le opere pubbliche, compresi i beni culturali di competenza delle diocesi e del Ministero dei beni e delle attività culturali, con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, è fissata una soglia massima di assunzione degli incarichi, tenendo conto dell'organizzazione dimostrata dai professionisti nella qualificazione.

5. Per gli interventi di ricostruzione privata diversi da quelli previsti dall'articolo 22, con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, sono stabiliti i criteri finalizzati ad evitare concentrazioni di incarichi che non trovano giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale.

6. L'affidamento degli incarichi di progettazione, per importi inferiori a quelli di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, avviene, mediante procedure negoziate con almeno tre professionisti. Agli oneri derivanti dall'affidamento degli incarichi di progettazione e di quelli previsti dall'articolo 23, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si provvede con le risorse di cui all'articolo 18, del presente decreto.

Art. 30 **(Struttura del Commissario straordinario)**

1. Il Commissario straordinario, nell'ambito delle proprie competenze e funzioni, opera con piena autonomia amministrativa, finanziaria e contabile in relazione alle risorse assegnate e disciplina l'articolazione interna della struttura, anche in aree e unità organizzative con propri atti in relazione alle specificità funzionali e di competenza.

2. Il Commissario straordinario si avvale di una struttura posta alle sue dirette dipendenze, le cui sedi sono individuate a Roma e quelle operative a Napoli e nell'Isola di Ischia. Essa è composta da 12 unità di personale non dirigenziale e 1 unità di personale dirigenziale di livello non generale. Si può avvalere altresì di un numero massimo di 3 esperti, nominati con proprio provvedimento, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

3. Le unità di personale non dirigenziale di cui al comma 2 sono individuate tra il personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, da collocare in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti;

4. Al personale non dirigenziale in servizio presso la struttura è riconosciuto il trattamento economico accessorio corrisposto al personale non dirigenziale in posizione di comando presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Il trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale non dirigenziale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 della struttura commissariale, collocato in posizione di comando, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, con obbligo, per gli enti di appartenenza, di adottare i relativi provvedimenti, è corrisposto secondo le seguenti modalità:

a) le amministrazioni statali di provenienza, ivi comprese le Agenzie fiscali, le amministrazioni statali ad ordinamento autonomo e le università provvedono, con oneri a proprio carico esclusivo, al pagamento del trattamento economico fondamentale nonché dell'indennità di amministrazione. Qualora l'indennità di amministrazione risulti inferiore a quella prevista per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Commissario straordinario provvede al rimborso delle sole somme eccedenti l'importo corrisposto, a tale titolo, dall'amministrazione di provenienza;

b) per le amministrazioni pubbliche diverse da quelle di cui alla lettera a) il trattamento economico fondamentale e l'indennità di amministrazione accessorio sono corrisposti in via anticipata dalle amministrazioni di appartenenza fermo restando il rimborso dei relativi oneri da parte del Commissario straordinario;

c) ogni altro emolumento accessorio spettante al personale delle amministrazioni di cui alle lettere a) e b) è anticipato dalle amministrazioni di appartenenza fermo restando il rimborso dei relativi oneri da parte del Commissario straordinario.

5. Il dirigente di cui al comma 2 è nominato con provvedimento del Commissario straordinario, anche in deroga alle procedure di cui all'articolo 19, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165 del

2001. Il relativo incarico è conferito ai sensi dell'articolo 19, commi 5, 5-bis e 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 anche in deroga ai limiti percentuali ivi previsti. Al dirigente in servizio presso la struttura commissariale è riconosciuto il trattamento economico corrisposto al personale dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Al medesimo è riconosciuta una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi – fascia A - attribuiti ai dirigenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il trattamento economico del dirigente di cui al presente comma è corrisposto secondo le modalità indicate nelle lettere a), b) e c) del comma 4. Il Commissario straordinario provvede al rimborso delle somme anticipate dalle amministrazioni statali di appartenenza del personale dirigenziale e non dirigenziale assegnato alla struttura commissariale mediante versamento ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate entro l'anno di competenza all'apposito capitolo dello stato di previsione dell'amministrazione di appartenenza.

6. Il compenso spettante agli esperti di cui al comma 2 è determinato con provvedimento del Commissario straordinario, a valere sulle risorse di cui all'articolo 18.

7. Alle spese per il funzionamento della struttura commissariale si provvede con le risorse della contabilità speciale prevista dall'articolo 18.

8. Al Commissario Straordinario, agli esperti, nonché ai componenti della struttura commissariale, sono riconosciute le spese di viaggio, vitto ed alloggio connesse agli spostamenti tra le sedi di Roma ed operative di Napoli e dell'Isola di Ischia, con oneri a carico delle risorse di cui al comma 7.

9. Per la risoluzione di problematiche tecnico contabili, il commissario straordinario può richiedere, ai sensi dell'articolo 53, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, il supporto di un dirigente generale della Ragioneria Generale dello Stato con funzioni di studio e consulenza. A tale fine, senza nuovi o maggiori oneri, sono ridefiniti i compiti del dirigente generale, ferme restando le funzioni già conferite nell'ambito della Ragioneria Generale dello Stato.

10. Il commissario straordinario si avvale di un comitato tecnico scientifico composto da esperti di comprovata esperienza in materia di urbanistica, ingegneria sismica, tutela e valorizzazione dei beni culturali e di ogni altra professionalità che dovesse rendersi necessaria. La costituzione e il funzionamento del comitato sono regolati con provvedimenti del Commissario straordinario, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2. Per la partecipazione al comitato tecnico scientifico non è dovuta la corresponsione di gettoni di presenza, compensi o altri emolumenti comunque denominati. Agli oneri derivanti da eventuali rimborsi spese per missioni si fa fronte nell'ambito delle risorse di cui al comma 7.

11. Con uno o più provvedimenti del commissario straordinario, adottati ai sensi dell'articolo 17 comma 2 nei limiti delle risorse disponibili:

a) al personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in servizio presso la struttura direttamente impegnato nelle attività di cui all'articolo 16, può essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di 30 ore mensili effettivamente svolte, oltre a quelle già previste dai rispettivi ordinamenti, e comunque nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66;

b) al personale dirigenziale della struttura direttamente impegnato nelle attività di cui all'articolo 16, può essere attribuito un incremento del 20 per cento della retribuzione mensile di posizione prevista dall'ordinamento di appartenenza, commisurata ai giorni di effettivo impiego.

12. All'attuazione del presente articolo si provvede, nei limiti di spesa di euro 2.500.000,00, a valere sulle risorse presenti sulla contabilità speciale di cui all'articolo 18.

Art. 31
(Proroga della sospensione dei termini)

1. All'articolo 2 comma 5- ter del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 al primo periodo le parole “fino all'anno di imposta 2018” sono sostituite dalla seguenti “fino all'anno di imposta 2019” ed al secondo periodo le parole “fino all'anno di imposta 2018” sono sostituite dalla seguenti “fino all'anno di imposta 2021” e dopo le parole “dell'imposta sul reddito delle società” sono aggiunte le seguenti: “nonché ai fini del calcolo ISEE”.
2. All'articolo 2 comma 6 del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 dopo le parole “5,8 milioni per l'anno 2017” sono inserite le seguenti “1,8 milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020” e dopo le parole “dal 17 ottobre 2018” sono inserite le seguenti “dal 1 gennaio 2021”.
3. Al fine di assicurare ai Comuni di cui all'articolo 16 la continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il Commissario per la ricostruzione è autorizzato a concedere, con propri provvedimenti, a valere sulle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 18 un'apposita compensazione fino ad un massimo di 1,5 milioni di euro con riferimento all'anno 2018, da erogare nel 2019, e di 4,5 milioni di euro annui per il triennio 2019 - 2021, per sopperire ai maggiori costi affrontati o alle minori entrate registrate a titolo di TARI-tributo di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 o di TARI-corrispettivo di cui allo stesso articolo 1, commi 667 e 668.
4. All'articolo 1 comma 733 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 le parole “2018 e 2019 dei mutui” sono sostituite dalle seguenti “dal 2018 al 2021 dei mutui” e dopo le parole “mutui stessi” sono inserite le seguenti “i Comuni sono esentati dall'accantonamento dell'importo dei ratei”.
5. All'articolo 1, comma 734 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 le parole “fino al 31 dicembre 2018” ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti “fino al 31 dicembre 2021”.
6. All'articolo 1, comma 752 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 le parole “della durata non superiore a quella della durata dello stato di emergenza e comunque” sono eliminate e le parole “353.600” sono sostituite dalle seguenti “500.000” dopo le parole “4 e 6 unità” sono inserite le seguenti: “per l'anno 2018, e rispettivamente 8 e 12 per gli anni 2019, 2020 e il Comune di Forio 4 unità per gli anni 2019, 2020. A tali oneri pari ad euro 1,2 milioni per ciascuno degli anni 2019, 2020 si provvede con le modalità di cui all'ultimo periodo del presente comma”.

Art. 32
(Disposizioni finanziarie e di coordinamento)

1. Per la realizzazione delle attività e degli interventi del Commissario straordinario e dei soggetti attuatori di cui all'articolo 26, il fondo di cui all'articolo 1, comma 765, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è incrementato di euro.....per l'anno 2019 e di europer l'anno 2020.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 del presente articolo e dell'articolo 16, pari complessivamente a si provvede....

3. A decorrere dalla data di adozione del decreto di nomina del Commissario straordinario di cui all'articolo 1, comma 2, cessano gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 2018.

CAPO V

Misure urgenti gli eventi sismici verificatisi in Italia centrale negli anni 2016 e 2017

ART.32

(Misure per l'accelerazione del processo di ricostruzione – Modifiche al decreto-legge del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni)

1. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 2:
 - 1) al comma 1, la lettera l) è abrogata;
 - 2) al comma 5, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente: *“e-bis) assicurano, in relazione agli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, il monitoraggio degli aiuti previsti dal presente decreto, al fine di verificare l'assenza di sovracompenzazioni nel rispetto delle norme europee e nazionali in materia di aiuti di Stato”*;
 - b) all'articolo 5, comma 2, lettera g), dopo le parole *“al fine di garantirne la continuità,”* è aggiunto, infine, il seguente periodo: *“allo scopo di favorire la ripresa dell'attività agricola e zootecnica e ottimizzare l'impiego delle risorse a ciò destinate, la definitiva delocalizzazione in strutture temporanee delle attività agricole e zootecniche che, per le loro caratteristiche, possono essere utilizzate in via definitiva è assentita, su richiesta del titolare dell'impresa, dall'Ufficio regionale competente”*;
 - c) dopo l'articolo 5, è inserito il seguente:

“5-bis. (Interventi di ricostruzione in aree interessate da dissesti idrogeologici)

 1. *Allo scopo di ottimizzare la tempistica di attivazione degli interventi di ricostruzione favorendo l'integrazione tra i procedimenti di competenza dei soggetti pubblici e quelli posti in essere dai soggetti privati, gli interventi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punti 1), 2) e 3), possono essere realizzati anche in aree interessate da dissesti idrogeologici, indicate dal Piano di Assetto Idrogeologico - PAI o da altri strumenti adottati dalle autorità competenti, anche prima della realizzazione delle opere di mitigazione del rischio, a condizione che:*
 - a) *sia effettuata, da parte della Regione, previo parere favorevole da parte dell'Autorità di bacino distrettuale competente, una valutazione della compatibilità dell'intervento con le condizioni di pericolosità o rischio idrogeologico dell'area, che escluda possibili pregiudizi all'intervento realizzato;*
 - b) *siano formalmente programmate le necessarie opere di mitigazione del rischio;*

- c) *gli edifici, una volta ricostruiti o ripristinati, siano resi utilizzabili solo dopo l'esecuzione ed il collaudo delle opere di mitigazione di cui alla lettera b).*";
- d) all'articolo 15, comma 1, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: *"e-bis. le Università, limitatamente agli interventi sugli immobili di proprietà e importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche e integrazioni;"*;
2. Dopo l'articolo 18 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è inserito il seguente articolo: *"Art. 18-bis.1 (Misure per la ricostruzione nei comuni maggiormente colpiti) 1. Per fronteggiare tempestivamente l'avvio o il completamento della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, le misure di cui al presente decreto sono applicate in via prioritaria ai comuni individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sulla base di criteri di omogeneità delle caratteristiche desumibili dai parametri di seguito elencati:*
- a) rapporto fra il numero di edifici inagibili presenti nel comune e il numero totale di edifici inagibili presenti nei territori dei comuni di cui all'articolo 1, desumibile dagli esiti delle schede AeDES di cui all'articolo 8, comma 1;*
 - b) tasso di non utilizzabilità degli edifici presenti nel comune desumibile dagli esiti delle schede FAST di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 16 dicembre 2016, n. 422;*
 - c) condizioni di numero di vittime per comune;*
 - d) pericolosità territoriale dovuta alla presenza di fenomeni di dissesto idrogeologico.*

Art. 33

(Proroga e rimodulazione delle funzioni commissariali)

1. Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, e di consentire la progressiva cessazione delle funzioni commissariali, con riassunzione delle medesime da parte degli enti ordinariamente competenti, il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, è prorogato fino al 31 dicembre 2020.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è nominato un Commissario straordinario cui si applicano le disposizioni del citato decreto legge n. 189 del 2016, come modificato dal presente decreto, nonché ogni altra disposizione vigente concernente il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione dei territori della regione Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016.

Art. 34

(Oneri di funzionamento e copertura finanziaria)

1. All'attuazione di quanto previsto dagli articoli 32 e 33 si provvede, entro il limite massimo di euro XXX per l'anno 2019, e di euro XXX di euro annui per l'anno 2020, a valere su.....
2. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 sono versate alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, che, sulla base ed in coerenza con i provvedimenti previsti dall'articolo 3, provvede tempestivamente ai relativi versamenti ai bilanci delle Regioni interessate ed al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze provvede, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

CAPO VI

Ulteriori interventi emergenziali

Art. 35

(Disposizioni urgenti per le imprese agricole della Regione Puglia)

1. Le imprese agricole ubicate nei territori della Regione Puglia che hanno subito danni dalle gelate eccezionali, verificatesi dal 26 febbraio al primo marzo 2018, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale.
2. La regione Puglia, può deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al comma 1 entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

ART. 36

(Scuole innovative)

1. All'articolo 1, comma 85, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo l'ultimo periodo sono aggiunti i seguenti:

“Per gli interventi già individuati con il decreto di cui al periodo precedente, l'intesa in Conferenza Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, può essere raggiunta successivamente all'adozione dello stesso decreto purchè anteriormente all'effettuazione degli interventi stessi.

Art. 37

(Progettazione degli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici)

1. Le economie disponibili di cui all'articolo 48 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e alla delibera del Comitato interministeriale

per la programmazione economica 30 giugno 2014, n. 22, nonché quelle di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono accertate con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 sono attribuite agli enti locali, proprietari degli edifici adibiti ad uso scolastico, per essere destinate alla progettazione degli interventi di messa in sicurezza dei predetti edifici.

3. Le modalità e i criteri di attribuzione delle risorse finanziarie di cui al comma 1 sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Art. 38

(Progettazione degli interventi di scuole innovative)

1. Al fine di promuovere la progettazione delle scuole innovative di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è autorizzata la spesa di euro 9 milioni per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Al relativo onere si provvede mediante riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 158, della legge 13 luglio 2015, n. 107, destinate al pagamento dei canoni di locazione da corrispondere all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per la realizzazione delle scuole innovative.

2. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 sono scomputate dall'INAIL all'atto della quantificazione dell'importo dovuto agli enti locali per l'acquisizione delle aree oggetto di intervento.

Art. 39

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.